

Causa Romani e Cancelli c. Italia – Prima Sezione – 7 maggio 2026 (ricorsi n. 54213/19 e 61041/19)

Diritto alla vita – Obblighi positivi dello Stato sotto il profilo procedurale – Morte di pazienti per negligenza medica - Inefficacia degli strumenti di tutela giurisdizionale a cause dell'eccessiva durata dei processi – Violazione dell'art. 2 CEDU – Sussiste.

Gli obblighi positivi di protezione, discendenti dall'art. 2 CEDU, implicano che lo Stato debba apprestare un quadro regolamentare che consenta – in caso di negligenza medica – ai cittadini di ottenere una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva. E' quindi violato l'art. 2 CEDU laddove – morti i pazienti – i processi per il risarcimento del danno durino per un periodo superiore ai 10 anni (rispettivamente 14 e 17 anni).

Fatto e diritto. Due persone affette da gravi patologie erano state ricoverate in strutture sanitarie italiane ma erano poi morte per condotta medica negligente. Rispettivamente i figli della prima vittima e il padre della seconda avevano intentato cause civili per danni ma i relativi procedimenti si erano rivelati lunghissimi (rispettivamente 14 anni e quasi 17) (v. n. 15 della sentenza). La Corte EDU (Prima sezione, in composizione ristretta) si rifà alla propria giurisprudenza (in particolare G. N. c. Italia del 2009, in *Quaderno* n. 6 (2009) pag. 13) e ravvisa la violazione dell'art. 2 CEDU sotto il profilo procedurale. Quanto alla applicazione dell'art. 41, la Corte riconosce ai ricorrenti la somma, rispettivamente, di 20 mila euro e di circa 16 mila euro a titolo di danni morali e di 3000 a testa per le spese.